



TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Tribunale di Mantova riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Andrea Gibelli	Presidente Rel.
dott. Mauro P. Bernardi	Giudice
dott. Alessandra Venturini	Giudice

nel procedimento n. 10/2020 conc. prev. promosso con ricorso ex art.161 VI co. L.F. depositato il 17/6/2020 dalla società CORNELIANI srl con sede in Milano, Via Durini n. 24, P. I. 09537170962 , in persona dell'Amministratore Delegato Brandazza Giorgio Mario, nato a Torino il 18/9/58 C.F. BRN GGM 58P18L219W, rappresentata ed assistita dagli Avv. Luca Faustini, Stefano Verzoni, Camilla Bolognini, Alessandro Viglione e Paolo Trombini, giusta procura in atti

RICORRENTE

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI, in persona del Commissario Giudiziale Dr. Luca Gasparini;

avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo della società Corneliani srl

ha pronunciato il seguente

DECRETO

considerato che, con ricorso ex art.161 VI co. L.F., depositato il 17/6/2020 la società CORNELIANI srl con sede in Milano, Via Durini n. 24, P. I. 09537170962 , in persona dell'Amministratore Delegato Brandazza Giorgio Mario, nato a Torino il 18/9/58 C.F. BRN GGM 58P18L219W, rappresentata ed assistita dagli Avv. Luca Faustini, Stefano Verzoni, Camilla Bolognini, Alessandro Viglione e Paolo Trombini, giusta procura in atti, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 L.F., entro un termine fissato dal Giudice;

considerato che il Tribunale, con decreto in data 18/6/2020, ha concesso termine sino al 16/11/2020 (poi prorogato al 15/1/21 e, da ultimo al 15/4/21), per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.;

rilevato che nel termine attribuito la documentazione integrativa è stata presentata;

considerato che sono stati forniti i chiarimenti richiesti dal Tribunale, dapprima con decreto in data 4/5/21, e poi con decreto 3/6/21, tramite la presentazione di memorie integrative ex art. 162 comma secondo L.F. al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato in data 15/4/21;

riaffermata la sussistenza della giurisdizione italiana atteso che nel caso di specie il COMI (*Centre of main interests*) è situato in Italia, e che, a norma dell'art. 3, paragrafo 1, del Reg. n. 848/15 “*sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi*

principali del debitore (<procedura principale di insolvenza>). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi” (v. Cass. Civ., Sez. Unite, 9/3/21 n. 10356);

ribadita la già affermata competenza di questo Tribunale attesa l'irrelevanza del trasferimento della sede nell'anno antecedente al deposito del ricorso ex art. 161 comma primo L.F., e che, nel caso di specie, il trasferimento della sede da Mantova, Via Panizza n. 5, a Milano, Via Durini n. 24, è avvenuto con delibera in data 2/3/2020;

considerato che il Tribunale, con decreto in data 17/6/2021 (dep. il 28/6/21), ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società Corneliani srl fissando l'udienza del 27/11/21 (poi differita al 23/3/22 e, da ultimo, al 4/5/22) per l'adunanza dei creditori e disponendo, in conformità all'art. 163 bis L.F., l'apertura del procedimento competitivo per offerte concorrenti, ai sensi dell'art. 163 bis L. F., finalizzato alla cessione a titolo oneroso del ramo d'azienda, oggetto dell'offerta di acquisto formulata da Corneliani Holdings Limited, di cui Corneliani S.r.l. era proprietaria;

considerato che, all'esito del procedimento competitivo ex art. 163 bis L.F., il ramo di azienda è stato aggiudicato alla società Nuova Corneliani spa (poi Corneliani spa) e che, anche in considerazione del maggiore prezzo di aggiudicazione ottenuto per il ramo di azienda, la società Corneliani srl ha provveduto, in data 8/11/21, a modificare piano, proposta e documentazione ex art. 163 bis comma 5 L.F.;

considerato che, con decreto 18/11/21, è stata disposta l'apertura di un nuovo procedimento competitivo per offerte concorrenti, ai sensi dell'art. 163 bis L.F., finalizzato alla cessione a titolo oneroso della partecipazione societaria di cui

Corneliani srl era titolare in Corneliani USA Inc, oggetto di offerta di acquisto formulata da Nuova Corneliani spa (poi Corneliani spa);

considerato che, all'esito del procedimento competitivo ex art. 163 bis L.F., la partecipazione societaria di cui sopra è stata aggiudicata alla società Corneliani spa e che, in considerazione del modesto impatto che l'aggiudicazione aveva sul piano di concordato, la Proponente è stata esentata dall'eseguire ulteriore modifica ex art. 163, comma 5, L.F. di piano, proposta e documentazione;

osservato che la proposta, come modificata e definitiva, prevede il pagamento, nella misura integrale, delle spese predette e, entro un anno dall'omologazione, dei creditori privilegiati (salvo degrado ex art. 160 L.F.), il pagamento dei creditori chirografari in classe unica nella percentuale vincolante dell'8% mediante riparti da eseguire entro tre anni dall'omologazione a partire dal 2023, con previsione di un meccanismo di "aggiustamento automatico" per cui eventuali maggiori risorse rispetto a quanto previsto dal piano di concordato andranno a beneficio dei creditori (chirografari);

rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di procedura è stata depositata dalla ricorrente nel termine assegnato;

considerato che, in sede di adunanza e nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, la maggioranza prescritta dal testo dell'art.177 L.F. è stata raggiunta;

osservato che, con provvedimento in data 31/5/22, depositato il 7/6/22, il Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, ha fissato per il giorno 15/9/22 la comparizione del debitore, del Commissario Giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 L.F.;

osservato che la società Corneliani srl ora in liquidazione si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo;

visto il parere motivato del Commissario Giudiziale in data 2/9/22, che nulla oppone all'omologazione confermando la valutazione di fattibilità già espressa nella relazione ex art. 172 L.F.;

rilevato che in questa sede il Collegio, non essendo state proposte opposizioni, è chiamato unicamente a riscontrare la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato;

confermata la sussistenza in capo a Corneliani srl ora in liquidazione della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art.1 L.F., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza;

riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 161 L.F. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata;

verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge;

rilevato che non è emerso nel corso del procedimento alcun difetto di veridicità dei dati esposti nel piano concordatario, né alcuna carenza nell'attestazione del professionista (Cass.n.18864 del 2011), per cui il voto deve ritenersi correttamente espresso dai creditori, sulla base di adeguate informazioni ricevute in ordine alla proposta ed al piano ad essa sotteso;

considerato, quindi, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato;

considerato che il concordato può qualificarsi in continuità aziendale indiretta, con periodo in continuità aziendale diretta, e modesta componente liquidatoria;

osservato che non appare indispensabile la nomina di un Liquidatore Giudiziale né la nomina del Comitato dei Creditori;

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo della società **CORNELIANI s.r.l.** ora in liquidazione con sede in Milano, Via Durini n. 24, C.F. e P. I. 09537170962, già in persona dell'Amministratore Delegato Brandazza Giorgio Mario, nato a Torino il 18/9/58 C.F. BRN GGM 58P18L219W, ora in persona del Liquidatore Agnesi Paolo, nato a Roma il 8/6/64, C.F. GNSPLA64H08H501E, domiciliato per la carica in Milano, Via Durini n. 24;

- dispone che la Società tenga informato il Commissario Giudiziale, Dott. Luca Gasparini, relazionando ogni semestre a far data dal presente decreto e, se richiesto dal Commissario Giudiziale, mediante riunioni alle quali parteciperà sempre anche il Commissario Giudiziale. Entro trenta giorni dal ricevimento delle relazioni semestrali della Società, il Commissario Giudiziale dovrà redigere i rapporti riepilogativi di cui all'art. 16 bis comma 9 quinquies del D.L. n. 179/12 convertito con modificazioni nella legge 17/12/12 n. 221 per il relativo deposito e l'invio ai creditori;

- dispone che il Commissario Giudiziale e la Società si attengano alle seguenti indicazioni:

- * il Commissario Giudiziale sorveglierà l'esecuzione della liquidazione e terrà informato il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
- * il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori sia ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F. sia affinché, eventualmente, essi compiano atti interruttivi della prescrizione;
- * le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura (attualmente c/c n° 303755 acceso presso Banca Cremasca e Mantovana, filiale di Mantova), con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato. Le somme attualmente depositate sul conto corrente non vincolato potranno restare ivi depositate e dovranno essere utilizzate dalla Società per il pagamento delle spese strettamente necessarie per la liquidazione; l'eccedenza del conto corrente non vincolato dovrà essere girocontata sul conto corrente vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato in funzione del pagamento delle spese di procedura e dei creditori;
- * i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti il prima possibile dalla Società in ragione della collocazione, del grado e dell'ammontare dei crediti, previa redazione di elenco dei creditori aggiornato all'esito delle riconciliazioni e delle verifiche propedeutiche per la corretta distribuzione delle somme. I piani di riparto dovranno essere visti dal Commissario Giudiziale e dal Giudice Delegato;
- * le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio Postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;
- * la nomina di avvocati, coadiutori, professionisti e consulenti tecnici dovrà avvenire acquisendo parere preventivo del Commissario Giudiziale, dandone

notizia al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni d'urgenza;

* per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, Corneliani s.r.l. in liquidazione dovrà munirsi del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone poi informazione preventiva al Giudice Delegato, almeno dieci giorni prima del compimento della transazione o dell'atto;

• dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società concordataria, quest'ultima consegna al Commissario Giudiziale per i prossimi esercizi sociali sino all'adempimento del concordato:

- i bilanci d'esercizio entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione, ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
- i verbali delle verifiche del Collegio Sindacale;

• dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;

• dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione della società;

– dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;

– manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al debitore, ed al Commissario Giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;

– manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 L.F.

Mantova, 15/9/22.

Il Presidente

dott. Andrea Gibelli

